

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

Oggetto: **POR 2000-2006 Misura 4.10. Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Annualità 2006. Rigetto ricorso gerarchico del Caseificio del Campidano s.r.l.**

Il Direttore Generale

VISTA la Legge Regionale 8 agosto 2006, n. 13, recante "Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS, Sardegna, LAORE Sardegna e ARGEA Sardegna";

VISTA la Legge Regionale 13 novembre 1998, n. 31, titolata "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione";

VISTO lo Statuto dell'Agenzia, approvato in via definitiva con Delibera della Giunta Regionale n. 45/31 del 21/12/2010;

VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1995, n.14, riguardante "Indirizzo, controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali";

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 86 del 29/07/2010 di nomina del Direttore Generale dell'Agenzia ARGEA Sardegna;

VISTO il bando del P.O.R. 2000-2006 Misura 4.10 - Miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli. Annualità 2006;

PREMESSO che il 05/09/2006 il Caseificio del Campidano s.r.l. ha presentato domanda di finanziamento ai sensi della misura in oggetto. L'esito positivo dell'istruttoria ha permesso alla Ditta di collocarsi utilmente nella graduatoria definitiva, approvata con determinazione del Direttore Generale n. 13 del 13/08/2007;

PREMESSO che, ai sensi del Decreto Assessoriale n. 2334/DecA/71 del 30/09/2008, il 02/02/2009 la Ditta ha presentato richiesta di liquidazione del contributo per

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

aver realizzato un lotto funzionale e funzionante. Nell'elenco delle imprese che hanno presentato richiesta di collaudo, approvato con determinazione n. 1380 del 10/04/2009 del Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, il Caseificio del Campidano si è collocato nella posizione n. 67;

PREMESSO che, con nota prot. 0013155 del 20.10.2008 dell'Area di Coordinamento Istruttorie, è stata comunicata alla Ditta l'ammissione nella suddetta graduatoria e si precisava testualmente: *"Eventuali giustificativi di spesa o autorizzazioni emesse o rilasciate successivamente al 31/12/2008 escludono automaticamente la finanziabilità del lotto"*;

PREMESSO che, con nota n. 4612 del 20/07/2009, è stata chiesta alla Ditta l'integrazione della documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria e dell'accertamento finale, cioè la contabilità, i giustificativi di spesa corredati di quietanze e liberatorie, nonché le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;

PREMESSO che in data 25/09/2009 la Ditta ha presentato una parte della documentazione richiesta, fra cui la relazione tecnica economica e una visura storica della C.C.I.A.A. di Cagliari datata 07/08/2009, dalla quale si evince che il Caseificio ha avviato l'attività il 12/03/2001 presso uno stabilimento sito in Sarroch, trasferendo in seguito l'attività dapprima a Decimoputzu, poi a Uras. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, la domanda di finanziamento fu presentata quando la Ditta operava presso lo stabilimento di Uras ed era finalizzata alla realizzazione di un nuovo caseificio nel Comune di Guspini;

PREMESSO che da un successivo accertamento camerale è emerso che, con contratto stipulato il 11/08/2009 (repertorio n. 35703, raccolta n. 20706), il Caseificio del Campidano ha concesso in affitto alla Elengold s.r.l. il ramo d'azienda corrente in Guspini - SS.126, Km. 95, organizzato per l'esercizio di attività di produzione di derivati del latte, all'epoca non ancora in attività e oggetto della richiesta di finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

PREMESSO che, con nota n. 11380 del 24/11/2009, il Servizio Territoriale del Medio Campidano ha notificato alla Ditta un preavviso di rigetto dell'istanza di finanziamento per le seguenti motivazioni:

- a. il richiedente aveva concesso in affitto a terzi (Elengold s.r.l.) il ramo d'azienda corrente in Guspini, al quale si riferiva la richiesta di finanziamento. Pertanto, la concessione del contributo non avrebbe permesso il raggiungimento delle finalità della misura, cioè il miglioramento delle condizioni di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, bensì avrebbe solo migliorato la situazione finanziaria della richiedente;
- b. il bando ammetteva a finanziamento la realizzazione di nuovi stabilimenti solo in caso di sostituzione di stabilimenti preesistenti di uguale capacità lavorativa. Viceversa, in virtù del citato contratto d'affitto, nello stabilimento oggetto di finanziamento avrebbe dovuto operare la Elengold s.r.l., e non il Caseificio del Campidano, che secondo la documentazione agli atti del Servizio Territoriale risultava operare ancora nell'unità sita in Decimoputzu, località Terramaini;
- c. la Ditta, non avendo prodotto le autorizzazioni di legge per l'esercizio dell'attività produttiva nello stabilimento di Guspini e nelle altre unità operative utilizzate in precedenza, non aveva dimostrato di essere in regola con la normativa in materia di trasformazione e commercializzazione dei prodotti lattiero-caseari;
- d. la ditta non aveva presentato all'Ufficio istruttore le fatture originali quietanzate relative alle spese rendicontate;

PREMESSO che, con memoria difensiva pervenuta il 11/12/2009, la Ditta ha rappresentato che:

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

1. la Elengold s.r.l. non aveva mai operato presso lo stabilimento di Guspini concessole in affitto e, con nota del 11/09/2010, la stessa Elengold aveva comunicato al Caseificio del Campidano il recesso dal contratto;
2. le fatture originali, precedentemente custodite presso il consulente contabile, venivano allegate alla memoria difensiva;
3. il certificato di agibilità per lo stabilimento di Guspini era stato presentato il 25/09/2009, mentre il Bollo CE era stato richiesto all'Autorità competente ed era prossimo il suo rilascio da parte dell'Assessorato Regionale della Sanità. Viceversa, le autorizzazioni relative agli stabilimenti di Uras e Decimoputzu erano state rilasciate alle rispettive aziende titolari degli impianti presso i quali il Caseificio lavorava il latte di sua produzione in virtù di appositi contratti;
4. la ditta aveva realizzato un lotto funzionale idoneo all'esercizio dell'attività produttiva;
5. il Caseificio aveva operato presso lo stabilimento di Sarroch dal 19/05/2000 al 30/04/2004, cioè oltre il termine stabilito dall'art. 10 del bando (08/08/2000);

PREMESSO

che, con nota del 02/03/2010, la Ditta ha presentato ulteriore documentazione ad integrazione della succitata memoria difensiva: autorizzazione all'avvio dell'attività (provvedimento unico finale del Suap di Guspini) e attribuzione del numero di riconoscimento di idoneità alla trasformazione del latte;

PREMESSO

che, con nota n. 2147 del 26/03/2010, è stato notificato alla Ditta il provvedimento definitivo di rigetto dell'istanza di finanziamento, con le seguenti motivazioni:

- i. da visura camerale eseguita il 19/03/2010, lo stabilimento sito in Guspini - S.S. 126 Km. 95, risultava ancora oggetto di affitto alla Elengold s.r.l.,

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

non essendo stato eseguito alcun aggiornamento in merito al suddetto contratto;

- ii. il bando, come già evidenziato nel preavviso di rigetto, ammetteva il finanziamento di nuovi stabilimenti solo in caso di sostituzione di stabilimenti preesistenti di uguale capacità lavorativa. Invece, in virtù del citato contratto d'affitto, nello stabilimento oggetto di finanziamento avrebbe dovuto operare la Elengold s.r.l., e non il Caseificio del Campidano. Quest'ultimo, in base alla documentazione agli atti del Servizio Territoriale, all'epoca risultava esercitare l'attività presso l'unità di Decimoputzu, località Terramaini;
- iii. con atto rep. n. 62267 del 21/03/2008, la Elengold s.r.l. aveva venduto al Caseificio del Campidano il locale oggetto della richiesta di finanziamento, in seguito ampliato e modificato;
- iv. l'Amministratore Unico della Società Caseificio del Campidano, sig. Andrea Unida, era cessato dalla carica il 25/01/2010 ed era stato sostituito dalla Sig.ra Fabiana Pisano, Amministratore Unico e Rappresentante Legale anche della Elengold s.r.l.;
- v. ai sensi del decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2334/DecA/71 del 30/09/2008, art. 1, l'ammissibilità a finanziamento e la liquidazione dei lotti funzionali regolarmente eseguiti, come già comunicato alla Ditta, erano subordinate alla presentazione di tutta la documentazione di spesa. Richiamando la nota prot. n. 13155 del 20/10/2008 dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, si ribadiva inoltre "Eventuali giustificativi di spesa o autorizzazioni emesse o rilasciate successivamente al 31/12/2008 escludono automaticamente la finanziabilità del lotto". Viceversa, le suddette autorizzazioni prodotte dalla Ricorrente erano state rilasciate dopo la data di richiesta di

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

accertamento finale (02/02/2009) e dopo il ricevimento del preavviso di rigetto (01/12/2009);

PREMESSO che il provvedimento di rigetto è stato impugnato dall'interessata con ricorso gerarchico pervenuto il 21/04/2010. Nel suddetto ricorso la Società Caseificio del Campidano ha eccepito che:

1. la Elengold s.r.l. non ha mai operato presso lo stabilimento di Guspini, presso il quale opererà solo il Caseificio, titolare del bollo CE e delle autorizzazioni di legge;
2. l'annotazione nei registri della C.C.I.A.A. del recesso della Elengold s.r.l. dal contratto d'affitto dello stabilimento non è essenziale ai fini dell'efficacia e della validità del recesso medesimo;
3. l'avvicendamento della Sig.ra Pisano al Sig. Unida in qualità di Amministratore Unico della Società ricorrente non incide sulla procedure di finanziamento;
4. l'investimento è stato interamente realizzato e sono state presentate regolari fatture quietanzate;

CONSIDERATO che la Ricorrente, dopo la presentazione della domanda di finanziamento (05/09/2006), ha ceduto in affitto a terzi il ramo d'azienda cui si riferiva l'istanza (11/08/2009);

CONSIDERATO che la stipula del suddetto contratto di affitto contrastava con gli obiettivi e le finalità della misura 4.10 (art. 2 del bando): *"favorire il miglioramento e la razionalizzazione del trattamento e della commercializzazione dei prodotti agricoli (omissis) attraverso investimenti tecnologici e strutturali"*. Nulla rileva, a tal fine, la dichiarazione della Ricorrente che lo stabilimento in oggetto non è

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

mai stato utilizzato dall'affittuario (Elengold s.r.l.), il quale ha manifestato il recesso dal contratto dopo un mese dalla stipula (11/09/2009);

VISTO l'art. 10 del bando, ai sensi del quale *“non saranno ammesse le costruzioni di nuovi stabilimenti, salvo che non si debbano abbandonare strutture ubicate nei centri abitati o qualora vadano a sostituire altri già esistenti e che non risultano assolutamente idonei all'ammodernamento e/o adeguamento tecnologico (lo stabilimento da sostituire dovrà risultare in produzione in data successiva all'8 agosto 2000, data di approvazione del POR 2000/2006). I nuovi stabilimenti non dovranno avere capacità lavorativa di trasformazione superiore a quelli esistenti);*

VISTA la memoria difensiva del 11/12/2009, nella quale la Ditta richiama l'attività svolta presso lo stabilimento di Sarroch dal 1905/2000 al 30/04/2004 per dimostrare il rispetto della suddetta disposizione del bando;

CONSIDERATO che, come si evince da visura camerale, lo stabilimento di Sarroch era stato trasferito a Decimoputzu - Via Palestrina sin dal 13/04/2005, cioè prima della presentazione della domanda di finanziamento. Pertanto, lo stabilimento sito in Guspini, oggetto della richiesta di finanziamento, non può essere considerato quale sostituto di quello di Sarroch, non più in attività all'epoca della domanda;

CONSIDERATO che nella relazione tecnica economica presentata il 25/09/2009, la Ditta dichiara che la domanda di finanziamento fu presentata quando essa operava presso lo stabilimento di Uras ed era finalizzata alla realizzazione di un nuovo caseificio nel Comune di Guspini. Viceversa, dalla documentazione agli atti si evince che, con atto rep. n. 62267 del 21/03/2008 (registrato a Sanluri il 27/03/2008 al n. 992), la Elengold s.r.l. aveva venduto al Caseificio del Campidano il locale oggetto del finanziamento, in seguito ampliato e modificato;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

CONSIDERATO che le incongruenze rilevate nelle dichiarazioni rese dalla Ricorrente, nonché fra le stesse e i riscontri documentali, hanno impedito di determinare in modo certo dove abbia operato la Ditta ricorrente nel periodo interessato;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura n. 2334/DecA/71 del 30/09/2008, art. 1, il quale dispone che *“i soggetti beneficiari positivamente inseriti nelle graduatorie della misura 4.10 (omissis) potranno presentare richiesta di collaudo per lotti funzionali regolarmente eseguiti, corredati della prevista documentazione di spesa”*;

VISTA la nota prot. n. 13155 del 20/10/2008, con la quale il Direttore dell'Area di Coordinamento Attività Istruttorie, richiamando la nota n. 19707/VII.7.15.1 del 10/10/2008 del Direttore del Servizio Responsabile di Misura, ha informato la Ditta che la richiesta di finanziamento doveva essere accompagnata da tutta la documentazione necessaria per la valutazione degli investimenti per i quali si richiede il contributo, così come previsto nel paragrafo *“Accertamento di regolare esecuzione”* del bando. Veniva inoltre precisato che *“Perché il singolo lotto sia ammissibile a finanziamento e liquidazione, dovrà essere completo della contabilità, dei giustificativi di spesa corredati di quietanze liberatorie, delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. Eventuali giustificativi di spesa o autorizzazioni emesse o rilasciate successivamente al 31/12/2008 escludono automaticamente la finanziabilità del lotto”*;

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta dalla ditta si evince che le autorizzazioni all'esercizio dell'attività sono state rilasciate dalle autorità competenti dopo la richiesta di accertamento finale (02/02/2009) e dopo il ricevimento del preavviso di rigetto (01/12/2009);

RITENUTO per quanto rappresentato in premessa, che al momento della presentazione della richiesta di accertamento finale la Ricorrente non possedesse i requisiti necessari per l'ottenimento del finanziamento;

Direttore Generale

DETERMINAZIONE N. 1985

DEL 20/04/2012

VISTO il parere dell'Area di Coordinamento Affari Legali, Amministrativi e Personale, pervenuto con nota prot. n. 10127 del 14/10/2011;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- ART. 1** di rigettare il ricorso presentato dal Caseificio del Campidano s.r.l. (CUAA: 02577620921);
- ART. 2** di trasmettere la presente determinazione al Servizio Territoriale del Medio Campidano affinché la notifichi alla ditta ricorrente, che può proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla notifica della medesima;
- ART. 3** di far pubblicare la presente Determinazione nell'Albo delle Pubblicazioni del Servizio Territoriale competente, nonché nella rete telematica interna e nel sito www.sardegnaagricoltura.it.

Il Direttore Generale
Marcello Giovanni Onorato